

NOTA INFORMATIVA N. 1/2017

ESTENSIONE TEMPORALE E POTENZIAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

La legge di bilancio 2017 estende di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo durante il quale le imprese possono beneficiare del credito d'imposta a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo ed eleva la misura del credito d'imposta dal 25 al 50%.

1. Le novità della legge di bilancio 2017

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (*legge di bilancio 2017*), art. 1, co. 15 e 16, introduce le seguenti **novità**, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, alle norme sul credito d'imposta per l'attività di ricerca e sviluppo (art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. dalla L. 21 febbraio 2014, n.9):

- ✓ estende il periodo di validità dell'agevolazione dal 2019 al 2020;
- ✓ eleva la percentuale di beneficio dal 25% al 50% per tutte le categorie di spese ammesse;
- ✓ il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle imprese residenti o dalle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo su commissione di imprese residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o inclusi nella lista degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (D.M. 4 settembre 1996);
- ✓ l'incentivo massimo utilizzabile nel corso di un anno aumenta da 5 a 20 milioni di euro;
- ✓ sono ammesse all'incentivo le spese relative a tutto il personale, e non solo a quello altamente qualificato, impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo.

2. La disciplina in vigore dal 2017

Si riassume la disciplina in vigore a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, tenuto conto delle disposizioni applicative del D.M. 27 maggio 2015 e dei chiarimenti della circolare dell'Agenzia delle entrate 16.3.2016, n. 5/E.

Il credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni, è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, nella misura del **50% delle spese per l'attività di ricerca e sviluppo sostenute nei singoli periodi d'imposta in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti (o sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione per le nuove società) a quello in corso al 31 dicembre 2015** (quindi nel triennio 2012-2014 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare) fino ad un importo massimo annuale di euro 20 milioni e a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno euro 30.000.

In linea generale, le attività di ricerca e sviluppo sono volte all'acquisizione di nuove conoscenze, all'accrescimento di quelle esistenti e all'utilizzo di tali conoscenze per nuove applicazioni e possono essere svolte anche in ambiti diversi da quelli scientifico e tecnologico (ad esempio, in ambito storico o sociologico). Nello specifico, l'art. 3, co.4 del D.L. 145/2013 considera **ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:**

a) *ricerca fondamentale*: lavori sperimentali o teorici, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze su fenomeni e fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) *ricerca industriale*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera successiva; sono compresi i test e le prove di laboratorio (ris. 22.12.2016, n. 119/E);

c) *sviluppo sperimentale*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi, tra cui l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione (purché non siano destinati a uso commerciale), la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Sono inclusi nel novero delle attività ammissibili gli studi di fattibilità che rilevano ai fini dell'agevolazione anche nel caso in cui dalla valutazione e dall'analisi delle potenzialità di un progetto emergessero indicazioni tali da indurre l'impresa a non intraprendere l'attività di ricerca e sviluppo.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo:

- le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;
- le attività dedite alla creazione di corsi di formazione anche se con un forte contenuto innovativo (ris. 23.9.2016 n. 80/E).

Nell'ambito delle suindicate attività, rientrano nella base di calcolo del credito d'imposta le spese relative a:

a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, compresi i compensi a collaboratori, amministratori e professionisti (a condizione che svolgano l'attività presso le strutture dell'impresa beneficiaria) e ai dipendenti che operano in base ad un contratto di somministrazione di lavoro o di distacco (ris. 19.7.2016 n. 55/E). E' escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio (categoria che comprende tutti i beni materiali

ammortizzabili il cui impiego sia indispensabile in senso tecnico per la realizzazione di una delle fasi delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili), in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'iva;

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

d) spese per competenze tecniche e privative industriali (es. brevetti) relative ad un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

La ricerca commissionata a società del gruppo è inquadrata tra le attività svolte internamente all'impresa (c.d. *intra-muros*) la quale deve acquisire dalla società commissionaria il dettaglio dei costi sostenuti supportati da adeguata documentazione. La circolare 28.9.2016 di Confindustria propone la soluzione semplificatrice di assumere come costo ammissibile il corrispettivo contrattuale convenuto ridotto del *mark-up* applicato dalla società commissionaria.

Il credito d'imposta, che costituisce un contributo in conto esercizio da imputare alla voce A5) del conto economico, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione (anche oltre il limite di 700.000 euro annui), deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non è imponibile ai fini irpef e irap.

Per fruire dell'agevolazione è necessario conservare apposita **documentazione contabile** tra cui, in particolare:

- per quanto riguarda i costi del personale, i fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante o dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo dell'impresa beneficiaria;

- per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura e al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

- per quanto concerne i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative, i contratti e una relazione sottoscritta da detti soggetti concernente le attività svolte nel periodo d'imposta cui il costo sostenuto si riferisce.

La documentazione contabile deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali; le imprese hanno diritto a beneficiare di un credito di imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per la certificazione contabile, entro il limite massimo di euro 5.000 per ciascun periodo di imposta per il quale si intende fruire dell'agevolazione.

3 gennaio 2017